**SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA**

**OBIETTIVO**

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire uno strumento di supporto all’attività di affidamento di incarichi tecnici da parte delle stazioni appaltanti regionali, afferenti in particolare ai lavori e attività connesse alla ricostruzione post-sisma.

Si è quindi proceduto all’elaborazione dei seguenti schemi, scelti nell’ottica della maggiore utilità per i fruitori:

1) Avviso per indagine di mercato per affidamenti inferiori a 40.000 euro (generico, non incentrato su una specifica prestazione tecnica);

2) Avviso per indagine di mercato (generico, quindi non incentrato su una specifica prestazione tecnica) + Lettera di invito + Disciplinare (incentrati invece sull’affidamento di una progettazione) per affidamenti con procedura negoziata tra 40.000 e 100.000 euro ovvero fino alla soglia di rilievo europeo ove consentito;

3) Disciplinare per affidamenti con procedura aperta sopra-soglia o comunque superiori a 100.000 euro, qualora non si possa ricorrere alla procedura sub 2 (anche questo incentrato sull’affidamento di una progettazione).

Al contrario che per gli avvisi per indagine di mercato, si è rivelato necessario, ai fini dell’elaborazione degli schemi di lettera di invito e dei disciplinari, individuare una specifica prestazione da affidare, al fine in particolare di poter ipotizzare un’ipotesi di Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (di seguito anche solo “OEPV”). Si ritiene comunque che gli schemi possano essere agilmente adattabili a diverse esigenze di affidamento.

Insieme ai predetti schemi si è elaborato il presente documento, che costituisce, nelle intenzioni, un documento operativo di sintesi delle indicazioni provenienti in particolar modo dall’ANAC (in stretta aderenza alle stesse, comprese quelle desumibili dai documenti di consultazione per l’aggiornamento al primo correttivo), al fine auspicato di favorire la comprensione degli schemi e il loro concreto utilizzo, segnalando i punti più sensibili per la gestione delle procedura di selezione.

Ovviamente il presente documento in alcun modo può considerarsi sostitutivo della completa lettura di tutta la normativa e linee guida vigenti.

In prosieguo il lavoro andrà eventualmente adeguato all’introduzione della piattaforma digitale regionale per lo svolgimento delle procedure di selezione sotto-soglia e/o della piattaforma digitale per la costituzione e gestione dell’elenco regionale dei fornitori (comprendente anche la sezione per i fornitori di servizi tecnici).

**QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO FONDAMENTALE**

D.LGS. 50/16

- art. 3, lett. vvvv) definizione de “*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*”.

- art. 23 (in particolare commi 2 e 12) – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;

- art. 24 (in particolare commi 1 e 5-8*ter*) – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

- art. 31 (in particolare comma 8) – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

- art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;

- art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio;

- art. 93 (in particolare commi 1 e 10) – Garanzie per la partecipazione alla procedura;

- art. 95 (in particolare comma 3 lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;

- art. 157 – Altri incarichi di progettazione;

D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*)

D.M. GIUSTIZIA 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*) e norme ivi richiamate;

D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017(in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017; in vigore dal 7 novembre 2017) “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.*”

Linee Guida ANAC

- n. 1/16 (+ documento di consultazione on line del 07/07/17 per l’aggiornamento delle LG 1/16) relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

- n. 2/16 su OEPV;

- n. 4/16 (+ documento di consultazione on line del 08/09/17 per l’aggiornamento delle LG 4/16) dedicate agli affidamenti inferiori alle soglie di rilievo europeo);

- Bando tipo n. 1/17 relativo agli affidamenti di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia.

NORMATIVA TERREMOTO

- DL 189/16 e s.m.i.

- Ordinanze del Commissario straordinario.

**PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI FONDAMENTALI ALLE DIVERSE PROCEDURE DESUMIBILI DAL CODICE APPALTI E DALLA DISCIPLINA ATTUATIVA**

**(A)** Un primo principio, attualmente vigente, che si ritiene fondamentale nella specifica materia è quello per cui la progettazione definitiva e quella esecutiva debbano essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Il principio rileva, innanzitutto, quanto alla scelta dell’impostazione da dare alla o, appunto, alle diverse procedure selettive e, inoltre, rende ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica (è infatti stato accentuato il criterio della continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo limiti solo con riguardo all’affidamento anche dell’appalto dei lavori agli incaricati della progettazione - art. 24 comma 7 codice - vedi sotto punto E). **In caso di motivate ragioni invece di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare comunque l’attività progettuale svolta in precedenza** (se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva l’accettazione avviene previa validazione - art. 23, comma 12, codice) ed è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.

**(B)** Dall’art. 31, comma 8, del codice si ricava poi che non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende però le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: (a) l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione degli altri progettisti ovvero (b) **la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione**, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. Vi è infatti la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

**(C)** La **“consulenza” di ausilio alla progettazione** di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. In materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

**(D)** La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del professionista(i), ma non anche la c.d. **cauzione provvisoria** per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). Sempre l’art. 93 comma 1 stabilisce che comunque: “*Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo*” (affidamenti inferiori a 40.000 euro). **La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi**. I medesimi soggetti sopra indicati non sono esentati invece dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

**(E)** Dopo il correttivo, oltre alle altre eccezioni espresse, è ora previsto il parziale superamento, anche per i settori ordinari, del divieto di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori: è consentito anche nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori. In tal caso, nel decreto/determina a contrarre è indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, in modo puntuale, con riguardo alla rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonché all’effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell’eventuale affidamento separato di lavori e progettazione (art.59, comma 1-bis, codice).

**(F)** Prima dell’avvio della procedura di selezione, deve essere valutato innanzitutto dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2, del codice (*lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico*) e in tal caso e qualora concorra l’assenza di idonee professionalità, dovrà essere utilizzata **la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee** (per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti - art. 154, comma 3, codice).

**(G)** Per gli incarichi e i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157 del codice, relativi a lavori che invece non rientrano tra quelli di cui la precedente punto (F), occorre essenzialmente:

1. stabilire la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare (si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie);

2. determinare il corrispettivo da porre a base di gara (per trasparenza e correttezza è obbligatorio **riportare nella documentazione di gara il** **procedimento adottato per il calcolo dei compensi** posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi; i criteri sono fissati dal DM 17 giugno 2016 citato);

3. definire quindi i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla selezione, in relazione a quanto individuato al punto 1;

4. per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi necessariamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – precisare il contenuto dell’offerta tecnica da presentare (ma ugualmente se si scelga lo stesso criterio per affidamenti inferiori a 40.000 ove però l’ANAC ha specificato che non può essere imposto mediante Linee Guida, in assenza di specifica norma legislativa, in specifico rigetto di osservazione formulata in sede di prima consultazione).

Quanto ai **requisiti di idoneità tecnica**, anche degli operatori costituiti in forma associativa o societaria, nonché per le forme aggregative disciplinate dal codice, il riferimento è al D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*).

Come ha rilevato l’ANAC nelle proprie Linee Guida, quanto ai restanti requisiti di partecipazione, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**, in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base ai principi generali e alle disposizioni genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture, è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità (art. 83 del codice che discende dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

a) il **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere **un “*livello adeguato di copertura assicurativa*”** contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per **un importo globale** per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi** di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore **ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) per i **soggetti organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria) **numero medio annuo del personale tecnico**, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

e) per i **professionisti singoli e associati**, **numero di unità minime di tecnici** (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

**Ai fini della dimostrazione dei requisiti l’ANAC ha espressamente indicato che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche: 1) gli studi di fattibilità effettuati (anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; 2) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata (per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE) e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento; 3) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione; 4) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti integrati (se il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo, importo che dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara); ecc. Si rinvia altresì alla Parte V delle Linee Guida n. 1/16 quanto alla qualificazione nell’ambito della stessa categoria edilizia, nonché alla Parte VI delle medesime Linee Guida quanto allo specifico servizio di verifica dei progetti. In linea generale, il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.** Ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Occorre poi tenere ben presente la necessità di effettuare **un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti**. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

**Dal punto di vista dei requisiti richiesti, si è adottata negli schemi una strategia flessibile, lasciando comunque alle S.A. ampia facoltà discrezionale di scelta dei requisiti da richiedere nel caso concreto, formulando poche scelte definitive e per il resto indicando meri suggerimenti, secondo una ovvia richiesta incrementale di requisiti al salire degli importi a base di affidamento. Si è così escluso decisamente di richiedere il fatturato globale nell’avviso per affidamento diretto sotto i 40.000 euro, privilegiando la copertura assicurativa. I due requisiti invece sono posti in alternatività nell’avviso per affidamenti tra 40.000 e 100.00 euro, peraltro estensibile ad affidamenti fino alla soglia europea (il che deve poter incidere sulla scelta concreta finale spettante alla S.A.). Anche con riguardo ai servizi analoghi e ai servizi c.d. di punta se ne è previsto un utilizzo gradualmente crescente al crescere dell’importanza dell’affidamento, anche in termini di importi richiedibili. Si è invece proposto in tutti i modelli, pur con le cautele suggerite anche dall’ANAC e specificamente riportate nei modelli, il requisito afferente all’organico minimo richiesto al candidato/concorrente, in quanto questo requisito (modulabile anch’esso) appare però tale da garantire già in partenza un minimo di qualità della prestazione.**

Quanto ai **soggetti partecipanti**, in particolare ai soggetti plurimi, si segnala che:

- quanto all’articolazione del concorrente in RTP, questo potrà essere formato da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice, ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma;

- la distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara, nei limiti tuttavia che erano già stati individuati in precedenza per gli incarichi tecnici; i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e d) di cui sopra, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti **(negli schemi però si è esclusa tale possibilità, considerata la particolarità dei servizi da affidare)**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, **ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti**. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Come ulteriormente specificato dalle Linee Guida, il requisito di cui alla precedente lettera c) di cui sopra (c.d. servizi di punta) non è frazionabile; il tutto va adeguato alle singole procedure previste;

- inoltre la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabilidi cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del codice, tutti i requisiti di partecipazione di cui sopra possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi; se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

**REGOLE DERIVANTI DALLA NORMATIVA PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA**

**A)** Le normative derogatorie per l’emergenza post-sisma hanno previsto, in relazione alle procedure di affidamento de quo, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per gli affidamenti di servizi compresi tra 40.000 euro e la soglia di rilievo europeo, ma **alle condizioni specificamente previste dall’art. 14 comma 4bis del D.L. 189/16** (v. oltre).

**B)** Per interventi inerenti il sisma, è richiesta innanzitutto **l’iscrizione degli operatori nell’Elenco speciale dei professionisti** di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (v. anche Ordinanze commissariali nn. 12 del 9 gennaio 2017 e 33 dell’11 luglio 2017). Al riguardo, l’ANAC ha già avuto modo di segnalare come, nell’attuale oggettiva impossibilità di presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione ma per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo, sia necessario inserire negli atti di gara la previsione, già fatta propria dal Commissario straordinario, per cui, in luogo della iscrizione all’elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti, inerente la produzione di dichiarazioni, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestino l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

**C)** Occorre poi tener conto delle **limitazioni all’affidamento di incarichi tecnici** derivanti, sia dal principio di rotazione (in particolare per gli affidamenti sotto soglia), che dalla normativa specifica introdotta dal Commissario straordinario (Ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 che appare applicabile a tutti gli affidamenti di servizi tecnici per la ricostruzione): Al riguardo si sono introdotte negli schemi specifiche cause di esclusione.

**D)** L’iscrizione nell’Elenco speciale suddetto e i limiti predetti peraltro non esauriscono il problema dei requisiti di partecipazione, per cui si deve fare riferimento alle regole generali già sopra indicate, con le specificità proprie del particolare settore.

**E)** E’ stato pure già segnalata dall’ANAC l’esigenza di inserire negli atti di gara (e fin dall’eventuale avviso per indagine di mercato) il richiamo espresso al **Protocollo di legalità** (sottoscritto il 26 luglio 2017 tra Commissario straordinario del Governo, Struttura di Missione e Centrale Unica di Committenza regionale), l’espressa accettazione da parte degli operatori privati delle clausole desumibili (a pena di esclusione dalla procedura di gara) e la necessità di riprodurre le dette clausole nei disciplinari di gara e nei contratti di affidamento degli incarichi.

**AFFIDAMENTI INFERIORI A 40.000 EURO – AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO**

Nessuna deroga particolare ha riguardato ovviamente la procedura semplificata in oggetto, mentre si è prevista l’applicazione anche qui di quanto indicato ai punti B), C) ed E) del precedente paragrafo.

Il novellato art. 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata, stabilisce che: “*2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.* ***Nella procedura di cui all’***[***articolo 36, comma 2, lettera a)***](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036)***, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti***.”

In base ai principi generali (**art. 4 Codice**), tuttavia, appare inevitabile che la individuazione del soggetto con il quale contrarre debba essere attuata attraverso avviso per indagine di mercato (in alternativa agli elenchi di fornitori), secondo le indicazioni da tempo già fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4/16.

**Ed è opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avviso per indagine di mercato agli ordini professionali, nazionali e territoriali** (le Linee Guida prevedono tale regola per gli affidamenti superiori, ma si ritiene la prassi estensibile anche ai presenti affidamenti minimi). **Inoltre è opportuna la pubblicazione di tutti gli avvisi e bandi anche sul sito del Vice-Commissario straordinario per la ricostruzione per la Regione Marche.**

Quanto ai requisiti di partecipazione, soccorrono, compatibilmente con l’entità dell’affidamento, le indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n. 1/16 (sia quelle relative alla formazione degli elenchi di professionisti, che quelle formulate dall’Autorità per gli affidamenti superiori a 40.000 euro), aggiornate come da documento di consultazione per l’adeguamento al correttivo e declinate negli schemi proposti come già sopra evidenziato.

In base alle regole generali (qualora peraltro non si intenda invitare a successiva gara informale tutti coloro che, individuati tramite indagine di mercato, sono in possesso dei prescritti requisiti), per procedere poi con l’affidamento diretto, la selezione degli operatori che abbiano manifestato interesse deve avvenire con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio. Nello specifico ambito (affidamenti inferiori a 40.000 euro) si sono interpretate le Linee Guida nel senso che i predetti criteri di selezione si intendono equivalenti. In particolare il sorteggio può essere utilizzato in alternativa paritaria con gli altri criteri (**con però la fissazione comunque di un limite massimo, su un periodo coerente, degli affidamenti possibili al medesimo operatore: si è suggerito non superiore alla soglia di rilievo comunitario sul semestre precedente**).

Qualora peraltro il sorteggio non serva ad individuare direttamente il soggetto con cui contrarre, ma due o più soggetti a cui richiedere i preventivi (**negli schemi se ne sono previsti tre come *Opzione 2***), oltre a prevedersi nell’avviso luogo e data del sorteggio pubblico, occorre prevedere un sistema di sorteggio che consenta di mantenere la segretezza sui soggetti estratti ed è necessaria la previsione in ogni caso di una seduta pubblica per l’apertura contestuale dei preventivi inviati. Peraltro, gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta per regola generale, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del codice. Il ribasso sull’importo della prestazione può essere negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

L’ANAC ha specificato che (v. Relazione AIR alle Linee Guida n. 1/16 Principali osservazioni non accolte - punto 5.6.1):

1. non sussiste alcun dato normativo testuale dal quale si possa evincere la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, anche per importi inferiori a 40.000 euro (nel caso specifico si trattava dei casi di affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva: anche in tali casi l’ANAC afferma che può essere al più suggerito dall’A.N.AC. l’utilizzo dell’OEPV, in un’ottica di tutela della qualità della prestazione, vista la delicatezza e la rilevanza degli interessi anche costituzionalmente garantiti (la salute ex art. 32 Cost.) in gioco;

2. e non è stata accolta, d’altra parte, nemmeno la richiesta di prevedere, nelle linee guida, l’utilizzo del criterio del solo prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, per affidamenti sotto i 40.000 euro, in quanto si tratta di una possibilità rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, come si ricava a contrario dall’art. 95, comma 3 del Codice.

Dalla suddetta Relazione AIR si ricava anche che: “*In ordine alla richiesta di non prevedere un fatturato minimo anno come possibile requisito di accesso alla gara, si osserva che trattasi di possibilità ammessa dall’attuale quadro normativo. Al riguardo, nella consapevolezza delle difficoltà che possono avere gli operatori di piccole dimensioni, le linee guida suggeriscono come alternativa la possibilità di prevedere l’alternativo requisito di capacità economico-finanziari di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a)*.” **In tale ottica appare congrua la soluzione proposta negli schemi, in particolare proprio per gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000 euro**.

Più in generale è parso congruo ridurre al minimo, nello schema, i requisiti proposti per la qualificazione in sede di indagine di mercato per affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, nell’ottica di garantire la massima partecipazione, principio ispiratore del nuovo codice, nonché di favorire la partecipazione dei giovani e delle micro e piccole organizzazioni professionali.

Per lo schema di avviso per indagine di mercato si rinvia al file separato.

**AFFIDAMENTI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 E INFERIORI A 100.000 EURO (OVVERO ALLA SOGLIA DI RILIEVO EUROPEO NEL CASO DI CUI ALL’ART. 14 COMMA 4BIS DL 189/16) – AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO + LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA + DISCIPLINARE DI GARA**

*(I modelli sono ovviamente utilizzabili* mutatis mutandi *qualora si intenda procedere a gara informale anche per affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, in particolare sostituendo eventualmente il criterio di aggiudicazione dell’OEPV con quello del massimo ribasso sul prezzo, ed eventualmente anche con la possibilità di includere l’esclusione automatica delle offerte anomale)*.

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, possono comunque essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura ordinariamente prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti **(art. 157, comma 2, codice)**.

Con riguardo agli interventi relativi alla **ricostruzione post-sisma**, “***La predisposizione di progetti***” di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (nuova soglia comunitaria), ai sensi dell’art. 14, comma 4bis del DL 189/16 (conv. con L. 229/16 e mod. con D.L. 8/17) può essere affidata dalle stazioni appaltanti a uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del Codice, “*purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34*” del DL citato: tuttavia l'affidamento degli incarichi suddetto è consentito “***esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto***” **(del che dovrà darsi debitamente conto nella determina/decreto a contrarre)**, a operatori in possesso della necessaria professionalità, mediante “***procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale***”.

Le Linee Guida n. 1, in assenza come visto di una analitica disciplina di legge, enunciano alcuni criteri generali, tra i quali si richiamano:

1. il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento (riproponendo regole applicate nella vigenza del codice superato e del relativo regolamento attuativo);

2. il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo (v. dietro per la proposta contenuta negli schemi);

3. la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare (vedi quanto già riassunto e richiamato nelle regole fondamentali comuni sopra esposte).

***Come già evidenziato,* è opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avviso per indagine di mercato agli ordini professionali, nazionali e territoriali. Inoltre è opportuna la pubblicazione di tutti gli avvisi e bandi anche sul sito del Vice-Commissario straordinario per la ricostruzione per la Regione Marche.** La scelta dell’affidatario deve essere comunque tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).

Anche in questo ambito si suggerisce la richiesta di requisiti di partecipazione commisurati alla necessità di garantire la massima partecipazione alle procedure di selezione, come indicato dall’ANAC nelle proprie Linee Guida; requisiti da prevedere nell’avviso per indagine di mercato al fine di attuare la prima selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva gara informale, ai sensi delle normative generale e derogatoria sopra indicate. Requisiti comunque modulabili nell’ambito del *range* di importi a base di gara qui alquanto variabile.

Anche in questo caso il criterio del sorteggio viene privilegiato per la selezione dei cinque operatori (almeno) da invitare a presentare offerta. Si è prevista direttamente, in assenza della possibilità di affidamento diretto, la soluzione di effettuare il sorteggio in forma anonima.

Ai sensi dell’art. 95 Codice (Criteri di aggiudicazione dell'appalto):

Co 1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

Co. 2. …

Co. 3. **Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**:

a) …;

b) **i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro**.

Occorre quindi prevedere in ogni caso, sopra la detta soglia, gli elementi di valutazione e i criteri motivazionali, nonché il sistema di valutazione e attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica.

Come specificato dall’ANAC, il riferimento al “*miglior rapporto qualità/prezzo*” impedisce di vincolare le SA alla fissazione di un corrispettivo fisso, eliminando del tutto il prezzo come parametro di giudizio, nonostante la chiara preferenza, in questo settore, per i criteri qualitativi di valutazione.

D’altra parte l’ANAC ha pure chiarito che non appare possibile vincolare le SA, in sede di affermazione di c.d. best practices, alla fissazione di una percentuale massima di ribasso (si veda per entrambi gli aspetti la **Relazione AIR alle Linee Guida n. 1** già citata punti 5.7.3 e 5.7.4).

A presidio della qualità (sempre nella Relazione) l’ANAC afferma che possano essere utilizzati altri strumenti, quali la riparametrazione, l’uso della forcella nel punteggio tecnico, l’utilizzo di formule calmieranti per la valutazione della componente quantitativa dell’offerta. Conseguentemente, nelle Linee Guida n. 1, l’ANAC ha individuato (Parte VI) le indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa allo specifico settore, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Rinviando al contenuto analitico delle stesse, qui preme evidenziare:

1. in generale, la coerente promozione da parte di ANAC dei criteri qualitativi di valutazione e, conseguente, la sottovalutazione dell’elemento prezzo e dell’elemento tempo, anche attraverso l’indicazione dell’uso di formule di attribuzione del punteggio che riducano l’incidenza di detti elementi;

2. il riferimento delle indicazioni applicative agli affidamenti sopra soglia europea, ma la loro utilizzabilità anche per gli affidamenti sotto soglia, con la necessità però di adeguare le indicazioni all’importanza dell’affidamento.

Si è posta inoltre **la necessità in questa sede (e per il disciplinare sopra-soglia) di operare una scelta nell’elaborazione degli schemi di disciplinare e, cioè, quella di ipotizzare un concreto affidamento (stante l’impossibilità di prevedere criteri di valutazione dell’OEPV validi per ogni prestazione tecnica). Si è ritenuta migliore soluzione ipotizzare l’affidamento congiunto di un progetto definitivo ed esecutivo, relativo ad un non definito lavoro/opera pubblica.**

Oltre a ritenere che si tratti dell’ipotesi che si manifesterà con più frequenza nella pratica, si richiama qui il principio, già sopra evidenziato e accolto dal nuovo Codice, della preferenza per la continuità nello svolgimento delle attività di progettazione, che implica tendenzialmente l’affidamento al medesimo soggetto di entrambe le prestazioni (si ricorda peraltro anche la possibilità di accesso alla selezione dell’eventuale soggetto esterno redattore dello studio di fattibilità tecnica ed economica).

Negli schemi si sono proposti una serie di **criteri e sub-criteri** di valutazione delle offerte tecniche, nonché di correlati **criteri motivazionali** che, oltre a derivare dalle proposte dell’ANAC contenute nelle Linee Guida n. 1/16, si incentrano dunque su un affidamento di progettazione.

Correlativamente si è proposto anche un **metodo di calcolo dei punteggi** per l’offerta tecnica e complessivi, tenuto conto anche qui delle indicazioni dell’ANAC, essendosi prevista la sola riparametrazione c.d. interna, un basso peso ponderale degli elementi oggettivi economico-temporali (in quanto coniugati al metodo compensativo-aggregatore che tende ad ampliare l’effetto di differenti ribassi).

**Ovviamente, in forza dell’ipotesi di fondo dell’affidamento di una progettazione, sia l’indicazione dei criteri e sub-criteri, che l’indicazione del metodo di calcolo dei punteggi, costituiscono una mera indicazione esemplificativa, al di là dell’aderenza alle indicazione delle Linee Guida ANAC che comunque deve essere sempre mantenuta.**

Il necessario riferimento è dunque, oltre che alle norme del nuovo Codice, alle Linee Guida ANAC n. 2/16, integrate dalla documentazione pubblicata da ANAC a corredo delle stesse.

Appare opportuno richiamare qui anche la regola di cui all’art. 157 co. 1, secondo periodo, Codice, per la quale: “*Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35,* ***l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.***” In pratica è l’unica norma che oggi “sembra” occuparsi nel Codice del c.d. affidamento diretto al progettista delle D.L. ordinarie e sicurezza. In realtà l’istituto deve ritenersi (almeno prudenzialmente) espunto dall’ordinamento settoriale con la non riproduzione dell’art. 130 del vecchio Codice (che era già stato oggetto peraltro di interpretazioni restrittive da parte della giurisprudenza). Valgono quindi per l’affidamento delle D.L. le regole ordinarie, compreso il divieto di frazionamento al fine di evitare l’applicazione delle norme codicistiche. L’art. 157 sembra introdurre quindi un ulteriore limite, in realtà, oltre quello desumibile dalle regole ordinarie (eventualmente come espressamente derogate dalla normativa emergenziale e della ricostruzione), impedendo un affidamento diretto (salvo le condizioni ivi previste) che sarebbe consentito invece in base all’importo del singolo incarico.

Al riguardo, nel disciplinare afferente agli affidamenti sopra-soglia, si è espressamente prevista la facoltà per l’ente di prevedere, fin dalla gara progettazione, l’affidamento all’incaricato della stessa anche delle D.L., ovviamente con adeguamento dell’importo a base di gara.

Per gli schemi di avviso per indagine di mercato, lettera di invito e disciplinare di gara si rinvia al file separato.

**AFFIDAMENTI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO EUROPEO - DISCIPLINARE DI GARA**

Per tali procedure, che non subiscono particolari deroghe in forza delle norme relative alla ricostruzione post-sisma, si è utilizzato ampiamente il Bando tipo n. 1/17 dell’ANAC, adeguato, con riguardo ai particolari servizi da affidare, attraverso le Linee Guida n. 1/16 (e secondo l’ipotesi base di lavoro dell’affidamento di una progettazione definitiva ed esecutiva, in presenza di un progetto di fattibilità tecnica ed economica già acquisito). Ci si è limitati quindi alle modifiche ritenute necessarie del disciplinare-tipo (predisposto dall’ANAC per servizi e forniture generici sopra-soglia).

Per gli affidamenti in parola poi il modello di bando corrisponde ovviamente al formulario europeo.

Valgono per il presente schema tutte le considerazioni già sopra svolte con riguardo agli schemi precedenti, in particolare quanto al complesso delle indicazioni dell’ANAC, alle scelte operate e alla pubblicità da dare ai futuri bandi.

Si sono introdotte anche qui le clausole imposte dalla normativa per la ricostruzione post-sisma già sopra evidenziate.

Lo schema di disciplinare è contenuto in file separato, ove sono evidenziate in giallo le parti che si è ritenuto di aggiungere/modificare rispetto al bando tipo e quelle che si ritiene debbano essere espunte (barrate).